

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n° 110 del 17/11/1997**



*CONSIGLIO COMUNALE
della
1/11/97*

COMUNE DI CORI

PROVINCIA DI LATINA

Piazza Papa Leone XIII - 04010 CORI (LT) - Tel. 06/9678103 - 9678167 - Fax 9677501

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART.1

Oggetto

Le sedute del Consiglio Comunale sono disciplinate dal presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della Legge 8 giugno 1990, nr.142 e successive modificazioni.

ART.2

Elezione del Consiglio Comunale

L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

ART.3

Entrata in carica

I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione.

In caso di successiva surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione da parte del Consiglio Comunale.

ART.4

Sedute del Consiglio

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, esclusi i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Nel compartimento riservato al pubblico può accedere qualsiasi cittadino. Chiunque acceda nella sala delle riunioni non potrà portare armi. Nella sala delle adunanze (parte riservata ai Consiglieri) non può accedere nemmeno la forza pubblica se non richiesta dal Presidente. Alla stampa potrà essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello dei consiglieri. Qualora intervengano alle riunioni autorità governative o regionali, alle medesime sarà riservato un posto speciale presso il tavolo della Presidenza.

Gli Assessori prenderanno posto nel banco della Presidenza.
Un posto speciale verrà altresì riservato al Collegio dei revisori quanto sia prevista la loro partecipazione.

ART.5

Consigliere Anziano

E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, 4° comma, del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16.05.1960, nr.570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 15.10.1993, nr.415.

ART.6

Dimissioni e surroga

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Sindaco. Devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio Comunale, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, nella prima seduta utile, e comunque entro e non oltre dieci giorni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.


Il Consiglio Comunale resta in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi Elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART.7

Prima adunanza

La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

La prima seduta è convocata dal Sindaco per la comunicazione dei componenti della Giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.



ART. 8

Attribuzioni del Sindaco

Il Sindaco oltre alle altre attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto rappresenta il Consiglio Comunale.

Egli esercita i seguenti poteri:

- convoca il Consiglio Comunale;
- presiede il Consiglio Comunale;
- convoca e presiede la Conferenza dei Capi Gruppo per l'eventuale programmazione dei lavori del Consiglio Comunale o per l'esame preliminare dell'ordine del giorno e per l'assunzione delle determinazioni di propria competenza. La convocazione della Conferenza è disposta per mezzo di avvisi scritti con allegato l'elenco degli argomenti da trattare. E' possibile la convocazione telefonica.
- convoca la Conferenza dei Capi Gruppo durante lo svolgimento del Consiglio comunale, ove necessaria;
- riceve le dichiarazioni dei Consiglieri per l'assegnazione al Gruppo Consigliare prescelto;
- riceve le dimissioni dei Consiglieri Comunali e propone la surrogazione o sospensione di questi;
- garantisce il regolare svolgimento delle attività del Consiglio, assicurandone i poteri di polizia nelle adunanze;
- riceve le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti dirette al Consiglio Comunale;
- riceve la mozione di sfiducia al Sindaco firmata e motivata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e la iscrive all'ordine del giorno, non prima dei dieci giorni e non più tardi di trenta dal ricevimento;
- riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre all'esame del Consiglio;
- tutela le prerogative dei Consiglieri Comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

ART. 9

Segretario delle Adunanze

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Generale del Comune.

Il Segretario Generale del Comune, assente o impedito, è sostituito dal Vice Segretario Generale se istituito.

Nel caso di assenza o impedimento del segretario Generale e del Vice Segretario, funge provvisoriamente da Segretario il Consigliere più giovane di età.

Il Segretario su invito del Sindaco, fa l'appello nominale dei Consiglieri, provvede se richiesto, alla lettura del processo verbale della seduta precedente, dei documenti e delle proposte da

esaminare dal Consiglio; accerta, unitamente agli scrutatori ed al Sindaco, i voti favorevoli e quelli contrari nelle votazioni peralzata di mano o per appello nominale; redige i processi verbali facendosi coadiuvare dal Vice Segretario Generale o da altro dipendente comunale.

ART.10

Validità delle sedute

Il Consiglio Comunale non può operare in prima convocazione se non interviene alla seduta almeno la metà dei Consiglieri assegnati; alla seconda convocazione, che deve avere luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora vi intervengano almeno quattro Consiglieri.

Nel numero di Consiglieri assegnati deve computarsi il Sindaco, componente di diritto del Consiglio Comunale.

ART.11

Sedute di seconda convocazione

Quando, in seguito alla convocazione del Consiglio Comunale, la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso il verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla, ovvero interrotta, per mancanza del numero legale.

Anche la seduta di seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e nei modi indicati dall'art.16 del presente Regolamento:

Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, nel caso si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima.

ART.12

Luogo delle adunanze

Le sedute del Consiglio Comunale, di regola, si tengono nella sede comunale.

Nei giorni in cui il Consiglio Comunale tiene adunanza, saranno esposte la bandiera nazionale e quella del Comune.

ART.13

Ordine del giorno delle adunanze

L'ordine del giorno di ciascuna adunanza è stabilito dal Sindaco.

Il Consiglio Comunale non può discutere né deliberare alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, tranne che su questioni di natura non provvedimentali per accettazione unanime dei Consiglieri presenti.

Il Sindaco può però in ogni momento fare comunicazioni estranee all'ordine del giorno sulle quali si può aprire discussione solo per un'ora e potrà avere parola al massimo un componente per Gruppo.

ART.14

Deposito e consultazione degli atti

Gli atti relativi ad ogni argomento all'ordine del giorno, sono depositati presso la Segreteria Generale almeno 24 ore prima dell'adunanza.

I Consiglieri hanno facoltà di prendere visione ed i Capi gruppo Consiliari di estrarre copia delle proposte di deliberazioni e dei relativi pareri, durante le ore d'ufficio.

ART.15

Modalità delle convocazioni e prosecuzione della seduta

La convocazione del Consiglio Comunale è fatta dal Sindaco.

Il Consiglio Comunale può deliberare di proseguire i propri lavori in altro giorno fissando data e ora della riunione per esaurire la discussione sugli argomenti già iscritti all'ordine del giorno e dandone tempestiva comunicazione telegrafica agli assenti, senza che la mancata ricezione della comunicazione possa costituire motivo di invalidità della seduta.

Il Consiglio Comunale può essere convocato senza rispetto dei termini di tempo ordinariamente prescritti per discutere di argomenti di rilevante importanza ed urgenza che non comportino l'adozione di atti amministrativi a contenuto provvedimentale.

ART.16

Avvisi di convocazione

La convocazione del Consiglio Comunale deve essere fatta mediante avvisi scritti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

Per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta,

nasta che l'avviso, anche telegrafico, sia consegnato almeno 24 ore prima.

L'elenco degli oggetti da trattare deve essere pubblicato, a cura del Segretario Generale, all'Albo Pretorio del Comune contestualmente alla firma del Sindaco.

ART.17

Apertura delle adunanze

La seduta ha inizio all'ora fissata nell'avviso di convocazione e diventa valida, agli effetti deliberativi, non appena raggiunto il numero legale, che viene accertato mediante appello nominale fatto dal Segretario Generale.

Qualora, dopo un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione non risulti il numero legale, il Sindaco ne fa dare atto a verbale, nel quale debbono essere elencati gli intervenuti, e dichiara sciolta la seduta.

ART.18

Obbligo di astensione

I Consiglieri, gli Assessori debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; così come quando si tratta di interesse proprio o d'interesse, liti o contabilità dei propri congiunti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse dei corpi cui appartengono o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza e tutela.

ART.19

Computo delle presenze

Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze del Consiglio Comunale, non devono computarsi i Consiglieri quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini abbiano interesse, ai termini dell'art. 18 del presente Regolamento.

I Consiglieri Comunali che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Durante la seduta il Sindaco non è tenuto a procedere alla verifica del numero legale.

La verifica del numero legale della seduta può essere richiesta da nr.1 Capigruppo o nr.3 Consiglieri Comunali solo quando si sta per passare a qualche votazione.

I richiedenti si computano ai fini della validità della seduta.

Nel caso di una seduta iniziata validamente se al momento del voto o dopo la verifica del numero legale questo non dovesse sussistere, la seduta viene interrotta e il Sindaco può entro 30 minuti provvedere ad un nuovo appello per il proseguo dei lavori. Se il nuovo appello determina la mancanza del numero legale il Consiglio viene sciolto per mancanza del numero legale.

ART.20

Proclamazione della votazione a scrutinio segreto.

Terminata la votazione, il Sindaco con l'assistenza di tre Consiglieri scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.

Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza dei votanti.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

ART.21

Processi verbali delle deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario Generale, che può avvalersi delle registrazioni di stenotipia o meccaniche, e debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Il Consiglio Comunale può deliberare che non vi sia processo verbale nella seduta segreta.

ART.22

Firma dei processi verbali

I processi verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Generale.

ART.23

Motivazione del voto

Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo oltre a chiedere, eventualmente, le opportune modificazioni in sede di approvazione del verbale stesso.

ART.24

Polizia delle adunanze

Durante le sedute pubbliche le persone ammesse nell'apposito spazio devono astenersi da ogni possibile manifestazione di approvazione o disapprovazione.

Gli operatori di Polizia Municipale di servizio, su invito del Sindaco dovranno allontanare dall'Aula chi rechi disturbo allo svolgimento dei lavori.

ART.25

Decadenza della carica di Consigliere

La decadenza dalla carica di Consigliere è pronunciata a norma di legge.

ART.26

Comunicazioni del Sindaco

Il Sindaco o altro membro della Giunta possono fare brevi comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno e su di esse può intervenire un rappresentante per ogni Gruppo.

Gli interventi debbono essere contenuti nel limite di cinque minuti.

ART.27

Modifiche all'ordine di iscrizione degli argomenti da trattare

Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri possono proporre modificazioni all'ordine di iscrizione degli argomenti da trattare.

La proposta è sottoposta al Consiglio che è chiamato a decidere eventualmente se non con il consenso unanime degli stessi presenti alla seduta.

ART.28

Ordine della discussione

Su ogni argomento riportato nell'ordine del giorno dopo la relazione introduttiva, il Sindaco concede la parola agli iscritti a parlare nell'ordine cronologico delle domande.

Ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine.

Gli interventi dei Consiglieri devono essere contenuti nel limite di quindici minuti e ciascun Consigliere non può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento.

Tuttavia, è permesso domandare la parola sulla medesima questione, che dovrà essere concessa, per un richiamo al Regolamento, per un fatto personale e per dichiarazione di voto.

In casi eccezionali il Sindaco potrà convenire con i Capi Gruppo una diversa regolamentazione.

I Consiglieri parlano dal loro seggio, rivolti al Sindaco ed al Consiglio stesso.

I consiglieri non possono essere interrotti se non dal Sindaco.

La discussione su ogni argomento si chiude con la replica del relatore.

E' consentito lo scambio di turno tra i Consiglieri se un Consigliere chiamato dal Sindaco non risulta presente, s'intende che abbia rinunciato.

ART.29

Fatto personale

Chi domanda la parola per fatto personale, deve indicare in che cosa tale fatto si concreti.

Nel caso in cui un Consigliere sia accusato, nel corso di una discussione, di fatti che ledano la sua onorabilità, questi può chiedere al Sindaco che il Consiglio nomini una Commissione per giudicare sulla fondatezza dell'accusa.

Immediatamente il Sindaco invita il Consiglio ad addivenire alla nomina della Commissione, assegnando alla stessa un termine per riferire.

ART.30

Questione pregiudiziale e domanda di sospensiva

I richiami all'ordine del giorno e le mozioni d'ordine per l'osservazione dl Regolamento hanno la precedenza sulle questioni di merito e ne sospendono la discussione.

La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Consigliere solo prima che si inizi la discussione.

La discussione può continuare solo dopo che il Sindaco abbia concesso la parola a non più di un oratore per Gruppo, alternando uno in favore e l'altro contro, e se la pregiudiziale o la sospensiva sia stata respinta peralzata di mano.

ART.31

Emendamenti e sub emendamenti

Ogni consigliere ha facoltà di presentare emendamenti e sub emendamenti relativi all'oggetto della discussione.

L'emendamento consiste in modificazioni, sostituzioni, soppressioni o aggiunte del testo che forma oggetto della discussione.

Il sub emendamento consiste nella modificazione di un emendamento già presentato.

Gli emendamenti ed i sub emendamenti devono essere redatti in forma scritta.

Quando tuttavia, si tratti di sopprimere o modificare poche parole consentendo il Sindaco, basterà l'enunciazione verbale.

L'emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.

Nel caso in cui un emendamento abbia per oggetto non di modificare la proposta o una serie di articoli in discussione, ma di sostituire o introdurre una nuova proposta o una serie di articoli sostanzialmente diversi da quelli presentati in discussione, ogni Consigliere potrà chiedere che l'emendamento sia depositato in segreteria Generale almeno un giorno prima della discussione.

I Consiglieri proponenti hanno la facoltà di illustrare gli emendamenti e i sub emendamenti, prima che siano posti in votazione.

Qualora gli emendamenti o sub emendamenti presentati nel corso della discussione comportino la necessità di acquisire i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica, alla regolarità contabile ed all'attestazione di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, nr.142, la seduta può essere temporaneamente sospesa dal Sindaco.

In tal caso, qualora non sia possibile acquisire preventivamente i pareri previsti o nel caso in cui la complessità della fattispecie prospettata non consenta oggettivamente un sollecito esame, il Sindaco sospende ogni determinazione e l'argomento, dallo stesso ritirato, viene inserito nell'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Comunale.

ART.32

Chiusura della discussione

Esauriti gli interventi dei Consiglieri che hanno chiesto di parlare e prima che il Sindaco dichiari chiusa la discussione, ai sensi del successivo articolo 41, hanno facoltà di parlare, nell'ordine gli Assessori nonché, nel caso di proposte e di mozioni, nel limite di cinque minuti, i Consiglieri proponenti se mantengono le loro conclusioni, se accettano o respingono mozioni ed emendamenti o per semplici spiegazioni di fatto.

ART. 33

Processo verbale delle adunanze

Il processo verbale di ogni adunanza è steso dal Segretario Generale ed è firmato dal Sindaco e dallo stesso Segretario Generale.

Il processo verbale deve riportare i punti discussi e il titolo, numero e data della deliberazione adottata e degli eventuali ordini del giorno e mozioni approvate che costituiscono di per sé parte integrante del verbale riportando al loro interno gli elementi concernenti la discussione e votazioni.

Ogni Consigliere ha, inoltre, il diritto che nel verbale sia dato atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

I verbali sono letti ed approvati in una adunanza successiva del Consiglio. Se non vi sono osservazioni, si considerano approvati senza votazione.

Il verbale dell'ultima seduta del mandato sarà approvato alla fine della seduta stessa o dalla Conferenza dei Capi Gruppo, su delega del Consiglio Comunale.

ART. 34

Facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che concernono direttamente l'attività dell'Ente, che interessano la vita politica, culturale, economica e sociale.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, sottoscritte dai proponenti, devono essere presentate al Sindaco, che ne disporrà l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta successiva alla loro presentazione, qualora siano presentate almeno otto giorni prima della seduta stessa.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, con carattere d'urgenza, avranno priorità sulle altre.

ART. 35

Discussione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni

Le interrogazioni sono poste all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e trattate anche prima dell'appello nominale dei consiglieri.

Per la trattazione delle interrogazioni non occorre la presenza dei consiglieri richiesta per la validità della seduta.

L'interrogante può illustrare per cinque minuti l'interrogazione.

Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni non potrà superare, di regola, più di mezza ora in ciascuna seduta. Le rimanenti iscritte all'ordine del giorno

saranno rinviate alla seduta successiva, ma la discussione in corso non potrà essere interrotta.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti tra loro connessi possono a giudizio del Sindaco essere svolte congiuntamente, indipendentemente dalla data della loro presentazione.

In caso di contestazioni decide il consiglio Comunale.

L'interrogazione si intende decaduta se l'interrogante non sia presente nella seduta in cui la stessa si deve discutere.

ART. 36

Contenuto e forma dell'interrogazione e dell'interpellanza

L'interrogazione consiste nella semplice domanda di norma scritta fatta al Sindaco o agli Assessori per sapere:

- se una determinata circostanza sia vera;
- se alcuna informazione su talun fatto sia pervenuta al Sindaco o agli Assessori;
- se il Sindaco o gli Assessori intendano trasmettere al Consiglio Comunale determinati documenti o abbiano adottato o intendano adottare alcuna risoluzione.

L'interrogazione è indirizzata e presentata al Sindaco.

L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

ART. 37

Forma e risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze

La risposta alle interrogazioni viene data, di regola entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Qualora l'interrogante richieda, motivandola, l'urgenza, la risposta viene data nella prima seduta utile.

L'interrogante potrà dichiarare se si ritenga o meno soddisfatto. Il tempo destinato a tale dichiarazione non potrà eccedere i cinque minuti.

Nel caso in cui l'interrogante richieda risposta scritta, la risposta viene data nel termine di venti giorni dalla presentazione, ovvero di dieci qualora l'interrogante richieda, motivandola, l'urgenza.

Chi ha presentato una interpellanza ha diritto di svolgerla per non più di dieci minuti e dopo le dichiarazioni del Sindaco o di membri della Giunta di esporre per non più di cinque minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.

ART.38

Contenuto e forma delle mozioni

La mozione è intesa a promuovere su un certo argomento, da parte del Consiglio Comunale, una pronuncia o operare secondo un determinato orientamento e consiste in un documento motivato, sottoscritto da un Capogruppo o da almeno tre consiglieri.

E' mozione d'ordine il richiamo alla Legge, allo Statuto o al Regolamento, ovvero il rilievo circa il modo o l'ordine con i quali è stata posta la questione in discussione o si intenda procedere alla votazione.

La mozione d'ordine è proponibile in qualsiasi momento della seduta del Consiglio Comunale.

ART.39

Svolgimento delle mozioni

La discussione della mozione si apre con l'illustrazione della stessa da parte del proponente.

Le mozioni vengono poste in votazione nell'ordine di presentazione.

ART.40

Dichiarazione di voto e ordine delle votazioni

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplice dichiarazione di voto.

Il tempo concesso per queste dichiarazioni non potrà superare i cinque minuti, salvo diversa decisione della Conferenza dei Capigruppo.

La votazione avviene, di norma, sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Consiglio Comunale, su proposta di un Consigliere, ritenga necessario procedere alla votazione per singoli articoli, commi, capitoli o voci.

Esaurita la votazione per parti separate, si procede alla votazione sul complesso della proposta.

Quando siano stati proposti emendamenti e sub emendamenti, si procede alla votazione sugli stessi iniziando da quelli soppressivi, seguiti dai modificativi e dagli aggiuntivi.

I sub emendamenti sono votati prima degli emendamenti.

ART.41

Divieto di prendere la parola durante la votazione

Iniziata la votazione, non è concessa la parola ad alcuno sino alla proclamazione del risultato.

ART.42
Calcolo dei voti

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Il Consigliere che non partecipa alla votazione, ma resta in aula, si considera astenuto.

Si intende approvata la proposta se ottiene la maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui la Legge richieda una maggioranza diversa.

Gli astenuti sono esclusi dal computo dei voti.

Per le votazioni a scrutinio segreto, il Sindaco designa tre Consiglieri per esercitare le funzioni di scrutatore.

ART.43
Modi di votazione

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.

Alla votazione per appello nominale si procede quando un Capogruppo o tre Consiglieri ne facciano richiesta. All'appello nominale si risponde "sì" o "no", a seconda che si voglia approvare o respingere la proposta.

I richiedenti concorrono alla validità della seduta anche se si allontanano dall'aula.

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se questa sia richiesta, immediatamente dopo la proclamazione del risultato.

Quando il Sindaco reputi dubbio il risultato della votazione per alzata di mano, ordina la votazione per appello nominale.

La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede.

Il Sindaco fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda, rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; quindi ordina l'appello e ciascun Consigliere deposita la scheda nell'urna.

Terminata la votazione il Sindaco, assistito dai tre scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.

Le schede bianche e quelle nulle o non leggibili si computano esclusivamente per determinare il numero dei votanti, a differenza delle astensioni che non rientrano nel computo medesimo ma si computano per la validità della seduta.

Qualora sorga contestazione sulla validità delle schede, il Sindaco interroga il Consiglio, il quale voterà, senza discussione, per alzata di mano sulla validità delle schede e se rinnovare le operazioni di voto segreto.

Terminato lo scrutinio le schede non contestate vengono immediatamente distrutte. Nel caso di contestazione, le schede vengono numerate e conservate nel fascicolo.

ART.44

Delle Commissioni Consiliari Permanenti

Per la composizione, la nomina e le funzioni delle Commissioni Consiliari, si rinvia allo Statuto ed all'apposito regolamento.

ART.45

Della Conferenza dei Capi Gruppo

Per la composizione, la nomina e le funzioni della Conferenza dei Capi Gruppo, si rinvia allo Statuto.

ART.44

Delle Commissioni Consiliari Permanenti

Per la composizione, la nomina e le funzioni delle Commissioni Consiliari, si rinvia allo Statuto ed all'apposito regolamento.

ART.45

Della Conferenza dei Capi Gruppo

Per la composizione, la nomina e le funzioni della Conferenza dei Capi Gruppo, si rinvia allo Statuto.

DELIBERA

1) di approvare il "Regolamento per il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale" di cui all'allegato che è parte integrante e sostanziale del presente atto.

REGIONE DEL LAZIO
COMITATO REGIONALE DEGLI ATTI
REGIONALI LOCALI
SEZIONE DELLE TRATTATE DI LAZIO
VERBALE DA OSSERVARE

Seduta del 01-12-97
Verbal 133 s.c.c. n.
Lazio 01-12-97 SEGRETARIO
A. Ped

P.000
C.000